

**INPS**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Presidente e Organi Collegiali  
Legislativo

**Scheda informativa sulla circolare n. 53 del 15 aprile 2020, avente ad oggetto lo "sgravio contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti".**

## CIRCOLARE n. 53 del 15 aprile 2020

**Oggetto: Sgravio contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.**

*Sommario: L'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che procedono a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere, uno sgravio delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con il decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono stati stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.*

### 1. Premessa

In attuazione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio per l'anno 2018), con il **decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro** e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018, è stato disciplinato lo **sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato**, effettuate dalle **cooperative sociali nel corso dell'anno 2018**, di **donne vittime di violenza di genere**.

La misura dell'agevolazione è pari ai complessivi **contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nei limiti degli importi previsti nel citato decreto 11 maggio 2018 del MdL.

La suddetta agevolazione è riconosciuta dall'Istituto in base all'**ordine cronologico** di presentazione delle istanze.

Con la presente circolare, a seguito delle necessarie interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustra la disciplina contenuta nella citata legge e nel citato decreto ministeriale e si forniscono le **indicazioni operative** per la fruizione dell'incentivo.

### 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possano accedere al beneficio:

- esclusivamente le **cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381**,
- ossia le **società che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale** della comunità alla **promozione umana e all'integrazione sociale** dei cittadini attraverso:
  - a) la gestione di **servizi socio-sanitari ed educativi**;
  - b) lo svolgimento di **attività diverse** - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'**inserimento lavorativo di persone svantaggiate**.

## 2. Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo

L'incentivo in esame **spetta** per l'assunzione di:

- **donne vittime di violenza di genere,**
- **inserite in percorsi di protezione,**
  - ✓ debitamente **certificati dai servizi sociali** del comune di residenza
  - ✓ dai **centri anti-violenza**
  - ✓ dalle **case rifugio** di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

## 3. Rapporti incentivati

Sono **incentivabili** (ex art. 1, comma 220, della legge n. 205/2017):

- le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**
- effettuate **tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018,**
- anche instaurati nell'ambito di **rapporti di lavoro domestico** e nelle ipotesi di **apprendistato**.

Nell'ambito dei suddetti rapporti, l'incentivo spetta per:

- ✓ rapporti **a tempo pieno;**
- ✓ rapporti a **tempo parziale:** nelle ipotesi di rapporto di lavoro *part-time* (**orizzontale, verticale o misto**), la **soglia massima** dell'agevolazione, pari a **350 euro mensili**, deve essere **ridotta in misura proporzionale** alla durata dello specifico orario di lavoro;
- ✓ in caso di **assunzione a tempo indeterminato** a scopo di **somministrazione**, l'esonero spetta sia per la somministrazione **a tempo indeterminato** sia per la somministrazione **a tempo determinato**, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

### Rapporti non incentivabili:

**Non** sono **incentivabili**:

- le **conversioni a tempo indeterminato** di rapporti a termine (poiché si parla espressamente di "nuove" assunzioni);
- i **rapporti di lavoro intermittente** (ciò in quanto tale tipologia contrattuale, anche laddove preveda un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di **natura discontinua**. Pertanto, in considerazione della possibile discontinuità della prestazione e al fine di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato che garantiscano una maggiore stabilità, tale forma contrattuale deve ritenersi esclusa dalle tipologie di rapporti incentivabili.)

## 5. Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari:

- alla **contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro** (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un **importo massimo di 350 euro mensili**,
- per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti **nel corso del mese**: detta soglia **va riproporzionata** assumendo a riferimento la **misura di 11,29 euro** (equivalente all'importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) **per ogni giorno** di fruizione dell'agevolazione contributiva.

**Non costituiscono oggetto di sgravio** le seguenti contribuzioni datoriali:

- il **contributo**, ove dovuto, al “**Fondo** per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120** del codice civile”, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai **Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148**, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- le **contribuzioni** che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare **elementi di solidarietà** alle gestioni previdenziali di riferimento. Tra queste:
  - il **contributo** previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo **0,30%** della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei **fondi interprofessionali per la formazione continua** istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  - il **contributo di solidarietà** sui **versamenti destinati alla previdenza complementare** e/o ai fondi di assistenza sanitaria, di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
  - il **contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo**, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Si precisa che:

- il contributo aggiuntivo IVS previsto dall'art. 3, co. 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, è oggetto di esonero<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Al riguardo, si sottolinea che il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto - previsto dal comma 16 dello stesso articolo 3, l. 297/1982 - oppure dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

- in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252<sup>2</sup>, l'incentivo è calcolato sulla contribuzione previdenziale effettivamente dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative;
- nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato;
- con riferimento al **periodo di godimento dell'incentivo**, si precisa, come già chiarito per altre agevolazioni, che lo stesso **può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità** (cfr. la circolare n. 84/1999). In tale ipotesi è consentito il **differimento temporale del periodo di fruizione** del beneficio (sul punto si v. Messaggio INPS n. 72 del 21 marzo 2000).

## 6. Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti **condizioni**<sup>3</sup>:

1. rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, ossia:
  - a) **regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale**;
  - b) **assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro** e rispetto degli altri obblighi di legge;
  - c) **rispetto degli accordi e contratti collettivi** nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  - d) applicazione dei **principi generali in materia di incentivi all'occupazione** stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

### Condizioni in cui l'incentivo non spetta:

L'incentivo **non spetta** se:

- l'assunzione costituisce **attuazione di un obbligo preesistente**, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015)<sup>4</sup>;

<sup>2</sup> Ossia, destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c.

<sup>3</sup> La **verifica dei presupposti legittimanti la fruizione dell'agevolazione verrà effettuata mediante attività di controllo da parte dell'Istituto, anche in collaborazione con l'Agenzia Ispettiva Nazionale e con il Ministero dell'Interno.**

<sup>4</sup> 1. A titolo esemplificativo si evidenziano le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell'incentivo, in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo: **l'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264; l'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; l'articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.**

- l'assunzione **viola il diritto di precedenza**, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla **riassunzione di un altro lavoratore licenziato** da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (tale condizione vale anche nel caso di cui all'art. 31, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto **sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale**, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata al reclutamento di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2015);
- l'assunzione riguarda **lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti**, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 150/2015);

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata:

-si **cumulano i periodi** in cui il lavoratore ha prestato l'attività **in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato** (ai medesimi fini non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo);

-l'**inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche** obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la **perdita di quella parte dell'incentivo** relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2015).

#### **7. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro**

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autenticazione, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del **modulo di istanza on-line "Do.VI"**, disponibile sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), all'interno dell'applicazione **"Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente"**, al seguente percorso: "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente", una domanda di ammissione all'incentivo<sup>5</sup>.

L'Istituto elaborerà le richieste **in base all'ordine cronologico di invio** (ex art. 2, co. 3, decreto ministeriale 11 maggio 2018)<sup>6</sup>.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si richiamano, a titolo esemplificativo, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l'azienda che subentra ad un'altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr. il contratto collettivo multiservizi).

<sup>5</sup> Il datore di lavoro al momento della presentazione della domanda dovrà indicare i seguenti dati: la **lavoratrice** nei cui confronti, nell'anno 2018, è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato; la **data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune** di competenza; l'importo della **retribuzione mensile media**, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; la **misura dell'aliquota contributiva datoriale** oggetto dello sgravio.

<sup>6</sup> **L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta**, mediante i propri sistemi informativi centrali **svolge le seguenti attività**:

-calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;

#### Modalità di fruizione del beneficio:

- il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante, **in quote mensili**, a partire dal mese di assunzione
  - fino alla mensilità di paga **novembre 2020**, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro;
  - la fruizione del beneficio potrà avvenire **mediante conguaglio nelle denunce contributive**
- e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
- Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, il Ministero dell'Interno e l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** effettueranno i **controlli** di loro pertinenza, volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

#### 8. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContribuiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro autorizzati esporranno i **nominativi delle lavoratrici**, a partire dal **flusso UniEmens** di competenza **aprile 2020**, per i quali spetta l'incentivo, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il **valore "DOVI"** avente il significato di "**Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere**"; nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il **valore "H00" (Stato)**; nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo dell'incentivo, a partire dal mese di assunzione, e relativo ai mesi di competenza da gennaio 2018 a marzo 2020.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel **DM2013 "VIRTUALE"**.

#### Errori nella trasmissione:

- per il recupero di **importi non conguagliati** o la **restituzione di somme non spettanti**:
- i datori di lavoro dovranno avvalersi della **procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig)** (della medesima procedura dovranno avvalersi anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante);

---

-verifica se sussiste la copertura finanziaria in via prospettica per l'incentivo richiesto;

-in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'incentivo ed **indica l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione** della lavoratrice indicata nell'istanza ( con riferimento ai **rapporti a tempo parziale**, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.

### Trasferimento di azienda:

- Nelle ipotesi di **passaggio** di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un **altro datore di lavoro**, a seguito di cessione individuale del contratto, ai sensi dell'articolo 1406 c.c., o di trasferimento di azienda, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., al fine della fruizione del **beneficio residuo**:

--il subentrante dovrà procedere come segue: indicare il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il **codice tipo assunzione "2T"** (avente il significato di **"Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto a parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'impresе che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico"**); valorizzare contemporaneamente l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

-- il cedente, a sua volta: provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione "2T", senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.

### 9. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

A decorrere dal **flusso di competenza aprile 2020**, i datori di lavoro autorizzati esporranno i **nominativi delle lavoratrici** per le quali spetta l'incentivo valorizzando gli elementi di seguito specificati:

-<CodiceRetribuzione> con il codice **"Y"**;

-<CodAgio> con il codice Agevolazione **"VD"** che assume il significato di **"Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere"**.

Il suddetto Codice Agevolazione **"VD"** è compatibile solo con le dichiarazioni riportanti il tipo ditta **"Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e loro consorzi"** (codice tipo ditta 1= 09) e il tipo ditta **"Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 con processi produttivi di tipo industriale e loro consorzi"** (codice tipo ditta 1=17).

Per il **recupero dell'incentivo relativo agli anni 2018, 2019 ed al primo trimestre 2020**, le aziende ammesse al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi gli elementi di seguito specificati come segue:

-<CodiceRetribuzione> con il codice **"Y"**;

-<CodAgio> con il codice Agevolazione **"VP"** che assume il significato di **"RECUPERO PREGRESSO VD"**.

N.B. La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini previsti per il secondo trimestre 2020.



### 11. Istruzioni contabili

Al fine di rilevare contabilmente lo sgravio contributivo oggetto della presente circolare, il cui **onere è posto a carico dello Stato** nell'ambito della **Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS)**, evidenza contabile:

- **GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive)**, si istituisce il **conto GAW37244**.

La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con lo sgravio contributivo in esame.

## Riferimenti normativi

### **Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222))**

#### **Articolo 1**

**220.** Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.

### **Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)**

#### **Articolo 1**

##### **Art. 1. Definizione**

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". TITOLO IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

### **D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province).**

#### **Articolo 5 bis (Azioni per i centri anti violenza e le case-rifugio).**

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare

la violenza nei confronti delle donne; b) del numero dei centri anti violenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case-rifugio in ogni regione (...). 3. I centri anti violenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito l'anonimato, sono promossi da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata. 4. I centri anti violenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici. 5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri anti violenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri anti violenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. 7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

#### **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

#### **Decreto 11 maggio 2018 (Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere)**

##### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. In attuazione dell'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

2. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

##### **Art.2 (Modalità operative)**

1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Al fine dell'ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste dal presente decreto, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto - legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013.

3. Le agevolazioni contributive di cui al presente decreto sono riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

4. Il rimborso all'Inps degli oneri derivanti dall'esonero contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

5. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.